

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024

e documenti allegati

 **IL REVISORE UNICO**
dott. Maurizio Baratello

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 26 del 18.12.2021

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta


l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di Cinto Caomaggiore che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Venezia, li 18 dicembre 2021


IL REVISORE UNICO
dott. Maurizio Baratello

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI.....	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024	6
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	6
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	10
Previsioni di cassa	11
Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024	14
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	16
La nota integrativa	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	19
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024.....	22
A) ENTRATE.....	22
Entrate da fiscalità locale	22
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	23
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	24
Sanzioni amministrative da codice della strada	24
Proventi dei beni dell'ente	25
Proventi dei servizi pubblici.....	26
Canone unico patrimoniale	26
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	27
Spese di personale	27
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	28
Spese per acquisto beni e servizi	29
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	29
Fondo di riserva di competenza.....	31
Fondo di riserva di cassa	31
Fondi per spese potenziali	32
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	32
ORGANISMI PARTECIPATI.....	33
SPESE IN CONTO CAPITALE	34
INDEBITAMENTO	35
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	37
CONCLUSIONI.....	38



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto dott. Maurizio Baratello revisore unico del Comune di Cinto Caomaggiore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 7 del 08.02.2021;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che il certificante ha ricevuto in data 17.12.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, in corso di adozione della giunta comunale del 18.12.2021 con proposta alla delibera n. 116, completo degli allegati nel rispetto della legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 17.12.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

Il revisore unico certificate ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Cinto Caomaggiore registra una popolazione al 01.01.2021, di n 3185 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI


L'Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

Il revisore unico ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - siano suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. L'Ente **non ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.



Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà il revisore unico attesta che:
- l'Ente **non** è strutturalmente deficitario.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente si è avvalso di modificare le tariffe della TARI tributo per le motivazioni inserite nella proposta consiliare e nella nota integrativa, impegnandosi ad adottare specifica variazione al Bilancio approvato in quanto la norma di attuazione per il 2022 è in itinere di approvazione parlamentare.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

Il certificante ha verificato che l'Ente ha, nel bilancio di previsione 2022-2024, tenuto in considerazione gli effetti dell'emergenza epidemiologica ed in particolare ha destinato la quota di avanzo vincolato 2021 pari ad € 9.883,46 a contratti stipulati nel 2021 con esigibilità nel 2022 in ragione dell'emergenza Covid.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

Nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell'approvazione del rendiconto occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 21 del 30.04.2021 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione del revisore unico formulata con verbale n. 4/2021 del 08.04.2021, si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	2020
Risultato d'amministrazione (A)	1.109.591,65
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	351.044,86
Parte vincolata (C)	303.820,88
Parte destinata agli investimenti (D)	300,14
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	454.425,77



Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano debiti fuori bilancio e passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati, con presunzione al 31.12.2021:

	2019	2020	2021
Fondo cassa complessivo presunto al 31.12 euro	944.289,39	1.159.663,35	1.000.000,00
<i>di cui cassa vincolata</i>	697,91	697,91	149.608,71

L'annualità 2021 è un dato stimato prendendo come ultimo dato del fondo cassa certo al 15.12.2021 pari a €1.059.639,98, presunto al 31.12.2021 di € 1.000.000,00 entrambi i dati comprensivi della cassa vincolata dell'acconto del 20% del contributo dei Comuni di Confine ricevuto nel 2021.

Poiché il bilancio di previsione viene approvato entro il 31/12 corre l'obbligo di inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2021 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").

La norma al riguardo è molto chiara e stabilisce altresì che nel caso in cui l'Ente preveda la non restituzione dell'anticipazione di cassa entro la chiusura dell'esercizio finanziario il saldo indicato deve essere pari a zero e nei residui passivi presunti occorre indicare la stima dell'importo da restituire al titolo V.

L'Ente **si** è dotato di scritture contabili atte a determinare, in ogni momento, l'entità della giacenza della cassa vincolata, per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.


BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Il revisore unico ha riscontrato altresì, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente corrisponde alle disposizioni impartite dalla legge ed proprio nell'ambito di quel sistema contabile che si è potuto predisporre il bilancio di previsione, all'attuale valutazione dell'organo esecutivo e consiliare, utilizzando le codifiche della contabilità armonizzata.


Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli




COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE (VE)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2022



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO		
				2022	2023	2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		68.910,72	2.850,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		25.050,06	107.573,12	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		590.586,46	571.559,26	0,00	0,00
	- di cui stanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		1.159.663,35	1.000.000,00	0,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	593.258,41	1.603.280,91	1.627.731,00	1.632.731,00	1.632.731,00
			previsione di competenza	1.908.378,92	2.162.006,41	
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	82.034,37	286.466,00	178.470,29	145.470,29	118.040,00
			previsione di competenza	312.839,62	260.504,66	
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	226.253,60	714.166,00	350.573,00	321.115,00	321.115,00
			previsione di cassa	925.702,59	558.321,60	
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	669.455,56	1.959.264,71	6.070.112,93	1.821.284,00	1.255.500,00
			previsione di competenza	2.109.044,85	6.748.568,49	
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto Iorror/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	35.881,76	1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00
			previsione di competenza	1.230.441,67	1.283.881,76	
TOTALE TITOLI		1.606.883,70	6.475.724,86	10.145.869,50	5.148.600,29	4.555.386,00
			previsione di competenza	7.646.071,00	11.993.282,92	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.606.883,70	6.475.724,86	10.145.869,50	5.148.600,29	4.555.386,00
			previsione di cassa	7.646.071,00	11.993.282,92	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2022 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	609.801,07	2.383.095,06	2.098.767,75	1.995.996,29	1.978.166,00
	di cui già impegnato*			308.276,95	82.863,93	30.002,68
	di cui fondo pluriennale vincolato		2.850,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	300.671,84	2.785.025,01	2.819.819,24		
TITOLO 2	Spese in conto capitale		2.710.877,79	6.663.119,85	1.800.754,00	1.233.970,00
	di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		107.573,12	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		2.420.452,45	6.963.791,69		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	58.270,97	153.752,01	155.962,00	123.850,00	115.250,00
	di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		153.752,01	215.232,97		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	94.286,58	1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00
	di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.228.000,00			
TOTALE DEI TITOLI						
		1.064.030,44	6.475.724,86	10.145.869,60	5.148.600,29	4.555.386,00
	di cui già impegnato*			308.276,95	82.863,93	30.002,68
	di cui fondo pluriennale vincolato		110.423,12	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.598.107,87	11.321.130,46	5.148.600,29	4.555.386,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		1.064.030,44	6.475.724,86	10.145.869,60	5.148.600,29	4.555.386,00
	di cui già impegnato*			308.276,95	82.863,93	30.002,68
	di cui fondo pluriennale vincolato		110.423,12	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.598.107,87	11.321.130,46	5.148.600,29	4.555.386,00



Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Il bilancio di previsione così come redatto contempla la determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

E ancora la norma stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. (richiamo normativo)

Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti.

Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

L'ente ha applicato la quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato per € 571.559,26 come infra suddivisa:



- € 26.883,46 per spese correnti relative al finanziamento dei contratti stipulati nel 2021 per fronteggiare all'emergenza Covid (maggiori oneri mensa scolastica e servizi on line per i cittadini e i dipendenti),
- € 17.000,00 risulta vincolata per i minori stranieri non accompagnati
- € 544.675,80 per spese di investimento.

Il revisore raccomanda che entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provveda all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate affinché tali quote possano essere utilizzate.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)


Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nella contabilizzazione del FPV si è tenuto conto delle novità approvate dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate	1.000,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	2.850,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	3.850,00

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	110.423,12
FPV di parte corrente applicato	2.850,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	107.573,12
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	110.423,12
FPV corrente:	2.850,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	2.850,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	107.573,12
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	107.573,12
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00




Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	2.850,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	2.850,00
Entrata in conto capitale	107.573,12
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	107.573,12
TOTALE	110.423,12

Il revisore unico ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda effettivamente al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.000.000,00
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	2.162.006,41
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	260.504,66
3	<i>Entrate extratributarie</i>	558.321,60
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	6.748.568,49
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.263.881,76
	TOTALE TITOLI	10.993.282,92
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	11.993.282,92



BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	2.819.819,24
2	Spese In Conto Capitale	6.963.791,69
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	0,00
4	Rimborso Di Prestiti	215.232,97
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	0,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	1.322.286,56
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		11.321.130,46
SALDO DI CASSA		672.152,46

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato altresì** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate.


In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione **rammenta** che i singoli dirigenti o responsabili di servizi **hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 comprenderà la cassa vincolata per euro 149.608,71, stimata sulla scorta degli incassi fino al 15.12.2021.

L'Ente è **dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:



BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		1.159.663,35	1.159.663,35	1.000.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	593.258,41	1.627.731,00	2.220.989,41	2.162.006,41
2	Trasferimenti correnti	82.034,37	178.470,29	260.504,66	260.504,66
3	Entrate extratributarie	226.253,60	350.573,00	576.826,60	558.321,60
4	Entrate in conto capitale	669.455,56	6.079.112,93	6.748.568,49	6.748.568,49
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	-	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	35.881,76	1.228.000,00	1.263.881,76	1.263.881,76
TOTALE TITOLI		1.606.883,70	9.463.887,22	11.070.770,92	10.993.282,92
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.606.883,70	10.623.550,57	12.230.434,27	11.993.282,92

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	609.801,07	2.098.787,75	2.708.588,82	2.819.819,24
2	Spese In Conto Capitale	300.671,84	6.663.119,85	6.963.791,69	6.963.791,69
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti	59.270,97	155.962,00	215.232,97	215.232,97
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	-	0,00	0,00	0,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	94286,56	1.228.000,00	1.322.286,56	1.322.286,56
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.064.030,44	10.145.869,60	11.209.900,04	11.321.130,46
SALDO DI CASSA					672.152,46

N.B. (richiamo normativo)

Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.


Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.850,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.156.774,29 0,00	2.099.316,29 0,00	2.071.886,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.098.787,75 0,00 77.488,00	1.995.996,29 0,00 77.488,00	1.978.166,00 0,00 77.488,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	155.962,00 0,00 0,00	123.850,00 0,00 0,00	115.250,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-95.125,46	-20.530,00	-21.530,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	26.883,46 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	95.812,00 38.312,00	23.000,00 0,00	24.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		27.570,00	2.470,00	2.470,00

N.B. (richiamo normativo)

La RGS Circolare n. 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020. Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).



L'importo di € 95.812,00 delle entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente, comprende:
€ 57.500,00 da permessi a costruire
€ 38.312,00 per l'estinzione anticipata di prestiti (quota del 10% delle alienazioni previste).

L'importo di € 27.570,00 delle entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo, comprendono:
€ 10.000,00 di rinnovi di concessioni cimiteriali
€ 12.570,00 entrate generiche di parte corrente.

Il saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale.

L'equilibrio finale è *pari* a zero.

Utilizzo proventi alienazioni

La norma prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali (anche da azioni o piani di razionalizzazione), per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Nello specifico l'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis*, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

E' stata garantita la quota del 10% dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell'art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, D.L. n. 69/2013) per il finanziamento dell'estinzione anticipata dei mutui.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente **non si è avvalso inoltre** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.


Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

(Quadro normativo)

Sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti le entrate, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;



- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.


In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate da titoli abitativi edilizi Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	57.500,00	23.000,00	24.000,00
Recupero evasione tributaria			
Canoni per concessioni pluriennali	10.000,00		
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Contributi altri enti per minori stranieri non accompagnanti	32.000,00	15.000,00	
consultazione elettorali e referendarie locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale	119.200,00	58.000,00	44.000,00

Spese del titolo I non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
consultazione elettorali e referendarie locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
Spese per contratti legati all'emergenza sanitaria Covid	9.883,46		
penale estinzione anticipata prestiti			
rette minori stranieri non accompagnanti	62.700,00		
Totale	92.583,46	20.000,00	20.000,00



La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta** in ragione del comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1, le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:


- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;



f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La norma prevede, con riferimento esplicito ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, l'obbligo di indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3651)]\})$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziario derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa contempli, tra l'altro, l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.


L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli I, II e III) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo IV);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo V) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo V), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.



Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

La norma prevede che i contenuti della programmazione siano declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
- c. pertanto, il principio di coerenza, implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione. Ne consegue che l'organo di revisione verifici, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con proposta di deliberazione numero 115 del 17.12.2021

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) dovrà esser approvato dal Consiglio Comunale.

Si attesta la sua coerenza, attendibilità e congruità.

N.B. (Quadro normativo)

Ai fini dell'applicazione del Pnrr, per gli enti locali il DUP e la nota di aggiornamento rappresentano strumenti che consentono di integrare l'obiettivo cardine della competitività con la rispettiva programmazione adeguando così il sistema di programmazione e controllo e gli obiettivi 2022-2024, all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. L'Organo di revisione deve dare evidenza nel caso in cui nella sezione strategica del DUP sia stata riportata la valutazione politica degli interventi necessari e l'atto di indirizzo alla progettazione inserendo una parte dedicata agli interventi che si vorrebbero attuare in accordo con il Pnrr.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici


Con delibera di Giunta n. 84 del 8.11.2021 è stato approvato l'atto avente oggetto "D.lgs. n. 50/2016, art. 21, e d.m. del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14. adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell'elenco annuale 2022 e del programma biennale dei servizi 2022-2023".

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.



Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Con delibera di Giunta n. 84 del 8.11.2021 è stato approvato l'atto avente oggetto "D.lgs. n. 50/2016, art. 21, e d.m. del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14. adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell'elenco annuale 2022 e del programma biennale dei servizi 2022-2023".

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore di € 40.000,00 e relativo aggiornamento, è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

La norma prevede che ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contempli gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore di € 40.000,00. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

Con delibera del 14.12.2021 avente ad oggetto "Piano assunzionale del fabbisogno del personale 2022 - 2024, ricognizione del personale ai sensi del d.m. 17.03.2020", la Giunta ha adottato il piano assunzionale medesimo.

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto il revisore unico ha formulato il parere ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001 con verbale n. 25 del 10.12.2021.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Con delibera di Giunta n. 97 del 30.11.2021 è stato adottato l'atto avente oggetto "Approvazione dell'elenco dei Beni Immobiliari da alienare o valorizzare da allegare al Documento di Programmazione Dup 2022-2024" e con delibera di Giunta n. 96 del 30.11.2021 "Atto di indirizzo per alienazione del ramo stradale in località San Biagio di proprietà comunale e approvazione della perizia di stima" che trovano congruenza negli stanziamenti del bilancio di previsione.



L'Organo di revisione **ritiene** che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 8 per mille.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

IUC	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU	371.687,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
Totale	371.687,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00

L'importo del 2021 risulta più basso in seguito alla previsione del trasferimenti compensativi che lo Stato ha assegnato ad alcune categorie a causa dell'emergenza Covid.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
TARI	336.196,00	340.731,00	340.731,00	340.731,00
Totale	336.196,00	340.731,00	340.731,00	340.731,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2022, la somma di euro 340.731,00 confermando i dati del 2021 che tenevano conto di € 4.595,00, dovute a entrate straordinarie da evasione, rispetto alle previsioni definitive 2021, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

Come confermato dalla nota integrativa, l'Ente **non ha** ancora approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.363 del 4 agosto 2021 e n.459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4